**Spett.le**
**BANCA d'ITALIA**
**Servizio Vigilanza**
**sull'Intermediazione Finanziaria**
**Divisione Normativa**
**Via Milano, 64**
**00184 - R O M A**

**CONSOB**
**Divisione Intermediari**
**Via Broletto, 7**
**20121 - M I L A N O**

anticipata via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
*vif.normativa@bancaditalia.it*
*consob@consob.it*

**Milano, 12 ottobre 2007**

**OGGETTO:** Osservazioni sul documento di consultazione "Disciplina di attuazione dell'articolo 6, comma *2-bis*, del Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)", cd. "Regolamento congiunto Banca d'Italia - CONSOB".

Si fa riferimento al documento in oggetto reso pubblico da codesti Organi di Vigilanza il 2 Ottobre u.s., con il quale sono state proposte le disposizioni in materia di sistema organizzativo, gestione dei conflitti di interesse e conservazione delle registrazioni a cui devono attenersi i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento in Italia.

L'AIBE - Associazione tra le Banche Estere in Italia - intende esprimere le proprie considerazioni sul documento in discorso, proseguendo la propria attività di valutazione del nuovo quadro normativo e regolamentare teso a recepire nel nostro ordinamento la disciplina MiFID.

Come già avvenuto per i precedenti documenti di consultazione, pubblicati dalle differenti Autorità coinvolte nel recepimento delle Direttive MiFID, si propongono di seguito le osservazioni sugli aspetti che interessano le filiali di banche estere insediate in Italia, atteso che gli assetti organizzativi adottati da queste ultime per l'offerta dei servizi di investimento nel nostro Paese, si differenziano da quelli in uso presso le legal entity italiane abilitate all'offerta dei medesimi servizi.

In via preliminare, si nota che l'esplicita esclusione delle banche comunitarie insediate con proprie succursali in Italia, appare coerente con i principi e le disposizioni previste dal nuovo quadro normativo dettato a livello comunitario dalla disciplina MiFID.

In tal senso, il venir meno per le filiali di banche estere in Italia degli obblighi di natura organizzativa prescritti dal vigente Regolamento Intermediari, emanato con la Delibera CONSOB n. 11522 e successivi aggiornamenti, determina come logica conseguenza la necessità di procedere all'eliminazione di ogni riferimento alle banche comunitarie dall'articolo 7 della delibera CONSOB n. 14015 e, per coerenza, l'abrogazione dell'art. 5 della medesima delibera, riferito alle imprese di investimento comunitarie insediate in Italia con una succursale.

Con riferimento all'unico articolo del "Regolamento congiunto" in consultazione, che prevede espressamente l'applicazione alle succursali in Italia di banche comunitarie dell'obbligo di adempiere alle prescrizioni riferite alla conservazione delle registrazioni (art. 29) alcune considerazioni risultano meritevoli di attenzione.

Il comma 2 dell'art. 29 richiama espressamente gli articoli 7 e 8 del Regolamento CE 1287/2006, che a loro volta indicano in materia dettagliata le informazioni oggetto di registrazione, nonché tempi e modalità di esecuzione delle registrazioni.

Poiché il Regolamento in discorso è immediatamente applicabile nell'ordinamento dei singoli Stati membri, le registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione (art. 7) e le registrazioni delle operazioni (art. 8) saranno eseguite in maniera non dissimile da parte di tutti gli intermediari abilitati nei Paesi dell'Unione Europea. Ne consegue, che l'ordine ricevuto dalla filiale di banca estera insediata in Italia e trasmesso alla propria Sede all'estero dello stesso intermediario per l'esecuzione, il regolamento e la contabilizzazione, sarà registrato nei sistemi di quest'ultima seguendo le medesime indicazioni richieste dal Regolamento congiunto oggetto della presente consultazione.

A tale proposito, non sussistendo difformità di sorta tra i requisiti di registrazione richiesti localmente e quelli previsti dalle Autorità del Paese di origine, sarebbe opportuno prevedere nell'articolo 29 uno specifico comma che sancisca la possibilità di esentare le succursali in Italia delle banche estere dagli obblighi di registrazione degli

ordini e delle operazioni, laddove "*registrazioni analoghe siano dovute in base alla normativa emanata dalle autorità competenti dello Stato d'origine*" (art. 68, comma 1, Delibera CONSOB n. 11522, cd. Regolamento Intermediari). Ciò, naturalmente, nell'ipotesi in cui risultino soddisfatte le condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 29, lettere a), b) e c) e, per tale via, consentire alle Autorità di Vigilanza del Paese ospitante la succursale di banca estera di esercitare le proprie funzioni istituzionali.

Detta previsione regolamentare avrebbe l'indubbio vantaggio di non gravare le strutture delle succursali di banche estere di oneri aggiuntivi in termini di investimenti in infrastrutture tecnologiche dedicate ad incombenze locali, potendo le stesse fare uso dei sistemi informatici adottati dalle rispettive Case Madri ubicate all'estero.

* * * * *

Sicuri che le istanze avanzate dalla scrivente Associazione possano trovare favorevole accoglimento da parte di codesti Organi di Vigilanza, si inviano i migliori saluti.

Il Presidente
(Guido Rosa)

A.I.B.E. – Associazione fra le Banche Estere in Italia
Segreteria Generale – Piazzale Cadorna, 15 – 20123 Milano – Tel. 02.80581606 – Fax 02.86910043
E-mail: aibe@banchestere.it